

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 328

37° anno

20 dicembre 1994

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>
★	Regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 1
★	Regolamento (CE) n. 3095/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, riguardante l'aiuto che può essere concesso dall'Austria e dalla Finlandia per le scorte detenute dagli operatori privati al 1° gennaio 1995 5
★	Regolamento (CE) n. 3096/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale 10
★	Regolamento (CE) n. 3097/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, che stabilisce per la campagna 1994/1995, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concesso ai prodotti trasformati a base di pomodori 11
★	Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche 12
★	Regolamento (CE) n. 3099/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate 13
★	Regolamento (CE) n. 3100/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli 14

★ Regolamento (CE) n. 3101/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento	16
★ Regolamento (CE) n. 3102/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	18
★ Regolamento (CE) n. 3103/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1905/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche	19
Regolamento (CE) n. 3104/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare	20
Regolamento (CE) n. 3105/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alla fornitura di concentrato di pomodoro a titolo di aiuto alimentare	26
Regolamento (CE) n. 3106/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare	29
★ Regolamento (CE) n. 3107/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi delle specie Agaricus spp.	37
★ Regolamento (CE) n. 3108/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli	42
★ Regolamento (CE) n. 3109/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra	45
Regolamento (CE) n. 3110/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	48
Regolamento (CE) n. 3111/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	50
Regolamento (CE) n. 3112/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	52
Regolamento (CE) n. 3113/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	54
Regolamento (CE) n. 3114/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	56

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

94/808/CE :

★ Decisione del Consiglio, del 15 dicembre 1994, recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità	58
--	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 3011/94 della Commissione, del 12 dicembre 1994, recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine all'importazione di 144 903 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 147 345 tonnellate di frumento duro di qualità (GU n. L 320 del 13.12.1994)	63
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3094/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ⁽³⁾ prevede, da parte degli Stati membri, un controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che è opportuno modificare le modalità di selezione delle imprese da controllare di cui all'articolo 2 del predetto regolamento per tener conto dei progressi realizzati nell'utilizzazione delle tecniche di analisi di rischio applicate ad altre misure di controllo, e allo scopo di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella scelta delle imprese;

considerando che è necessario precisare che i documenti commerciali oggetto del controllo comprendono le informazioni sulla produzione e sulla natura dei prodotti e le informazioni conservate nei sistemi elettronici di immagazzinamento dati;

considerando che taluni provvedimenti che comportano pagamenti diretti ai produttori, inclusi quelli previsti dal sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 ⁽⁴⁾, devono essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che è opportuno assicurare una corrispondenza tra i poteri e i compiti degli agenti competenti a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89 e del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della poli-

tica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽⁵⁾;

considerando che è opportuno precisare i mezzi d'azione di cui dispongono gli Stati membri, qualora i documenti commerciali risultino inadeguati ovvero si trovino al di fuori del territorio della Comunità;

considerando che è opportuno rafforzare le procedure di assistenza reciproca previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89;

considerando che, per il quinto anno di applicazione di tale regolamento, è necessario rendere più flessibile le condizioni di assegnazione dei contributi comunitari alle spese supplementari di cui agli articoli 13, 14 e 15 e di prevedere il cumulo degli importi di cui agli articoli 13 e 14 e la loro destinazione senza distinzione, ai diversi tipi di spesa;

considerando che, qualora i responsabili che procedono ai controlli siano accompagnati da agenti della Commissione o di altri Stati membri, è necessario definire chiaramente la posizione di questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Ai fini del presente regolamento, per "documenti commerciali" si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all'attività professionale

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 28. 6. 1994, pag. 7.

⁽²⁾ Parere espresso il 18 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 165/94 (GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 6).

⁽⁵⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

dell'impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1. »

2) All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 3. Ai fini del presente regolamento, si intende per "terzi" ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia.

4. Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (>). A norma dell'articolo 19, la Commissione stabilisce un elenco delle altre misure cui non si applica il presente regolamento.

(*) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. »

3) All'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'importo « 60 000 ECU » è sostituito dall'importo « 100 000 ECU » e le parole « l'anno di calendario » sono sostituite da « l'anno di esercizio FEAOG ».

4) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

5) All'articolo 2, paragrafo 2, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi :

« Per ciascun periodo di controllo a decorrere dal periodo 1995/1996, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell'analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all'esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l'utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione ; essa è presentata entro il 1° dicembre dell'anno che precede l'inizio del periodo di controllo in cui l'analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta che sono formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.

Per il periodo di controllo 1995/1996 le proposte in materia di analisi dei rischi sono inviate alla Commissione entro il 1° febbraio 1995.

Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l'analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese per le quali la somma delle entrate e delle uscite ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAOG,

sezione "garanzia", è stata superiore a 300 000 ECU, e che non è stata controllata ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti, devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo. ».

6) All'articolo 2, paragrafo 2, l'ultimo comma, l'importo di « 10 000 ECU » è sostituito da « 30 000 ECU ».

7) All'articolo 2, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Il controllo si riferisce ad un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente ; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi. »

8) All'articolo 2, paragrafo 5, il riferimento « articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 » è sostituito dal seguente : « articolo 6 del regolamento (CEE) n. 595/91 (>) », ed è aggiunta la seguente nota a piè di pagina : « (*) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11. ».

9) All'articolo 3, paragrafo 1 il testo della frase introduttiva a quello del primo e del secondo trattino sono sostituiti come segue :

« 1. L'accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l'altro :

— raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi,
— se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte, e ».

10) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio. »

11) All'articolo 5 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. I responsabili delle imprese o i terzi si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto. »

12) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 3. Qualora nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi è richiesto all'impresa di tenere in futuro tali documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore considerato. »

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi, da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l'impresa controllata, all'interno o al di fuori del territorio comunitario, l'impresa controllata deve mettere tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dallo Stato membro responsabile dell'esecuzione del controllo. »

13) L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 7*

1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3 :

- qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito,
- o diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.

La Commissione può coordinare delle azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite a norma dell'articolo 19.

2. Durante i primi tre mesi successivi all'anno d'esercizio FEAOG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, primo trattino, a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell'articolo 2. Una copia di detto elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui al pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l'impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell'articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.

Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con detta impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell'esito della stessa. In caso di controllo di un'impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiesto al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.

Una copia di ogni richiesta di questo tipo è comunicata alla Commissione.

3. Durante i primi tre mesi successivi all'anno di esercizio FEAOG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, segnatamente i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Una copia di ciascuna richiesta specifica è comunicata alla Commissione.

Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa da parte dello Stato membro richiesto ; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione.

5. La Commissione stabilisce, a norma dell'articolo 19, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4. »

14) All'articolo 9, paragrafo 5 l'anno « 1991 » è sostituito da « 1996 » e la seconda frase è soppressa.

15) All'articolo 10, paragrafo 3 il numero « sei » è sostituito da « otto ».

16) All'articolo 10, il paragrafo 6 è soppresso.

17) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 1 bis. Nel quinto anno di applicazione del presente regolamento, gli importi del contributo comunitario globale di cui agli articoli 13 e 14 saranno cumulati. Nei limiti di tale cumulo, la Comunità contribuirà, senza distinzione e al tasso del 25 %, alle spese sostenute dagli Stati membri alle condizioni previste agli articoli 13, 14 e 15. »

18) L'articolo 21 è modificato come segue :

a) il testo attuale diviene paragrafo 1, ed è aggiunta la seguente frase :

« Questi ultimi sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato. »

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi :

• 2. I controlli di cui all'articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.

Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali ; essi hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all'articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare con il consenso dello Stato membro richiesto ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto, devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4. Nella misura in cui le disposizioni nazionali di procedura penale riservino taluni atti a degli agenti specificamente individuati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3, non partecipano a tali atti. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal periodo di controllo 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

**REGOLAMENTO (CE) N. 3095/94 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1994**

riguardante l'aiuto che può essere concesso dall'Austria e dalla Finlandia per le scorte detenute dagli operatori privati al 1° gennaio 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 150 dell'atto di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che, a determinate condizioni, un aiuto nazionale, corrispondente al massimo alla differenza fra il prezzo constatato in un nuovo Stato membro prima dell'adesione e quello che risulta dall'applicazione del trattato d'adesione, possa essere concesso a degli operatori privati che detengono alla data del 1° gennaio 1995 scorte di prodotti agricoli di base o di prodotti derivanti dalla loro trasformazione;

considerando che la differenza di cui sopra del livello dei prezzi si potrà riscontrare solo in Austria e in Finlandia, poiché in Svezia il livello dei prezzi non differisce da quello dei prezzi comuni;

considerando che dall'articolo 150 dell'atto di adesione risulta che le misure comunitarie previste, pur specificando l'importo massimo e talune condizioni di concessione degli aiuti, dovrebbero limitarsi a determinare il quadro generale entro il quale i due nuovi Stati membri, cui incombe la responsabilità finanziaria, restino arbitri delle loro scelte;

considerando che, ai sensi di tale articolo, i settori che si possono prendere in considerazione sono nel contempo quelli dei prodotti di base e dei prodotti derivanti dalla loro trasformazione; che è opportuno che, pur includendo gli animali vivi, il presente regolamento consenta la concessione dell'aiuto per qualsiasi prodotto che si trovi in scorta di magazzino nei due nuovi Stati membri di cui sopra il 1° gennaio 1995;

considerando che il livello massimo dell'aiuto per gli animali vivi e i prodotti di base deve essere pari alla diminuzione dei prezzi constatata negli Stati membri per effetto dell'applicazione del trattato d'adesione; che, tuttavia, deve essere lasciata a tali Stati membri la determinazione del periodo durante il quale detta riduzione ha avuto luogo e prevedere, a fini di semplificazione, che il livello massimo dell'aiuto possa essere calcolato in base ai prezzi istituzionali ove tale prezzi esistano o siano esistiti;

considerando che, conformemente alla prassi generale della politica agricola comune, l'importo massimo dell'aiuto per i prodotti trasformati deve, nella misura del

possibile, basarsi sul livello previsto per i prodotti di base; che, tuttavia, la difficoltà di applicare tale metodo in taluni casi (in particolare, se il prodotto di base non è immagazzinabile o non ha un'incidenza sostanziale sul prezzo dei prodotti trasformati) induce a calcolare l'aiuto in base alla diminuzione dei prezzi subita dagli stessi prodotti trasformati e rende quindi opportuna l'elaborazione di un elenco che specifiche, per i principali settori agricoli, quali sono i prodotti in base ai quali è calcolato l'importo massimo per i prodotti derivati; che è tuttavia opportuno prevedere la concessione dell'aiuto anche ad altri prodotti;

considerando che non è opportuno escludere che il pagamento, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto, di un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato di ciascuno dei nuovi Stati membri in questione sia considerato da questi ultimi come parte della compensazione prevista dal presente regolamento;

considerando che le altre condizioni da prevedere devono evitare rischi di sovraccompensazione e di cumulo con altre misure previste dall'atto di adesione ed escludere la concessione dell'aiuto per le scorte detenute a fini di speculazione e per i prodotti importati nei nuovi Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1995 senza il pagamento dei relativi oneri all'importazione;

considerando che, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui sopra, è opportuno lasciare ai nuovi Stati membri la facoltà di determinare le modalità di applicazione del regime, prevedendo che esse siano sottoposte alla Commissione nel quadro di una procedura che concili gli interessi di un appropriato controllo a livello comunitario con la necessità di un'azione rapida da parte dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'Austria e la Finlandia possono concedere un aiuto inteso a compensare totalmente o parzialmente la diminuzione dei prezzi eventualmente constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione agli operatori privati (produttori, trasformatori, commercianti), che alla data del 1° gennaio 1995, alle ore zero, sono proprietari di:

- a) animali vivi di cui al capitolo I della TDC ;
- b) scorte di prodotti agricoli elencati all'allegato I ;
- c) scorte di prodotti derivati da quelli di cui alla lettera b) ;
- d) scorte di prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato CE diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) o di prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 1 non può superare :

- a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e d), la diminuzione dei prezzi constatata in Austria o Finlandia :
 - nella fase del commercio all'ingrosso o in qualsiasi fase che costituisce la prima fase di commercializzazione del prodotto in oggetto e
 - durante un periodo :
 - considerato dai suddetti Stati rappresentativo degli effetti dell'applicazione del trattato d'adesione sul livello di prezzi e
 - il cui termine non supera la durata di conservazione del prodotto dopo la data d'adesione ;
- b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) e per quelli ottenuti dalla trasformazione dei prodotti dell'allegato II di cui all'articolo 1, lettera d), il limite di cui alla lettera a) per i prodotti da cui derivano, moltiplicato :
 - per un coefficiente di valore, se si tratta del settore delle carni ;
 - per un coefficiente di trasformazione che riflette l'incidenza dei prodotti da cui derivano se si tratta di altri settori.

I coefficienti di cui alla lettera b) sono determinati dallo Stato membro interessato.

2. Il limite di cui al paragrafo 1, lettera a) può essere sostituito :

- per i prodotti soggetti, prima dell'adesione sia nella Comunità che in Austria o Finlandia, al regime di sostegno di un certo livello di prezzi dalla differenza fra il livello di prezzi che è oggetto del sostegno pubblico nel dicembre 1994 nei suddetti Stati membri e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995 ;
- per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi soltanto in Austria o Finlandia, dalla differenza fra il livello di prezzi oggetto del sostegno dei suddetti Stati membri nel dicembre 1994 e i prezzi praticati nei medesimi Stati membri nella fase di commercializza-

zione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1995 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione ;

— per i prodotti soggetti, prima dell'adesione, a un regime di sostegno di un certo livello di prezzi nella Comunità, ma non in Austria o Finlandia, dalla differenza fra i prezzi constatati in detti Stati membri nella fase di commercializzazione prevista al paragrafo 1, lettera a), primo trattino a una data del 1994 che essi considerano rappresentativa per il calcolo della diminuzione dei prezzi determinata dall'applicazione del trattato d'adesione e il livello di prezzi oggetto del sostegno della Comunità nel gennaio 1995.

3. I limiti previsti ai paragrafi 1 e 2 non escludono la facoltà di maggiorare l'aiuto con un interesse pari al massimo al tasso normale del mercato dello Stato membro in questione, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1995 e la data del versamento dell'aiuto.

Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per scorte i prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato che alla data del 1° gennaio 1995 si trovano nel territorio dell'Austria o della Finlandia.

Tuttavia, i prodotti immessi in libera pratica nel territorio dei suddetti Stati membri beneficiano degli aiuti previsti dal presente regolamento solo se sono stati importati previa riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente cui sono soggetti.

2. L'Austria e la Finlandia vigilano affinché l'aiuto di cui all'articolo 1 :

- non superi l'importo necessario a compensare la diminuzione dei prezzi constatata a seguito dell'applicazione del trattato d'adesione ;
- non costituisca una duplicazione con gli aiuti previsti all'articolo 138 dell'atto di adesione, qualora tali aiuti siano concessi per gli stessi prodotti, come tali o trasformati ;
- non sia concesso per le scorte detenute a fini di speculazione.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Austria e la Finlandia

- a) possono procedere all'inventario delle scorte ;
- b) procedono alla constatazione dei prezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), per quanto è possibile sulla base di esigenze qualitative comparabili a quelle previste dalla normativa comunitaria ;

c) adottano le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'aiuto previsto dal presente regolamento e quelle concernenti il relativo controllo. Tali modalità comprendono, in particolare, le misure idonee ad evitare la concessione dell'aiuto a scorte detenute a fini di speculazione.

2. Entro il 31 marzo 1995 l'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione le quantità che possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

1. L'Austria e la Finlandia comunicano alla Commissione i progetti di misure intese a istituire gli aiuti previsti dal presente regolamento, precisando :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

— il livello dell'aiuto previsto;

— i criteri applicati per la sua determinazione.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore solo dopo l'approvazione della Commissione. Quest'ultima può subordinare la propria approvazione a qualsiasi condizione che essa ritenga utile al rispetto degli obiettivi e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Qualora, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della comunicazione relativa agli aiuti previsti, la Commissione non abbia formulato osservazioni al riguardo, le misure di cui al paragrafo 1 possono entrare in vigore.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore unitamente al trattato d'adesione.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
	I. Carni
	A. Bovina
0201 10 00 e 0202 10 00	Carcasse o mezzene di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
0203 11 10 e 0203 11 24	B. Suina Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
0204 10 00 e 0204 30 00	C. Ovina e caprina Carcasse o mezzene di agnelli, fresche, refrigerate o congelate
0204 21 00 e 0204 41 00	Carcasse o mezzene di altri animali della specie ovina, fresche, refrigerate o congelate
0204 50 11 e 0204 50 51	Carcasse o mezzene di animali della specie caprina, fresche, refrigerate o congelate
0207 10 15 e 0207 22 10	D. Pollame • Polli 70 % *, freschi, refrigerati o congelati
0207 10 31 e 0207 22 10	• Tacchini 80 % *, freschi, refrigerati o congelati
0207 10 55 e 0207 23 11	• Anatre 70 % *, fresche, refrigerate o congelate
0207 10 79 e 0207 23 59	• Oche 75 % *, fresche, refrigerate o congelate
0208 10 90	E. Renne Carne di renna
0407 00 30	II. Uova Uova in guscio
ex 0401	III. Latte e prodotti lattiero-caseari
0402 10 99	Latte e crema di latte a lunga conservazione
0405 00	Latte in polvere
0406	Burro
	Formaggi
	IV. Ortaggi, piante, radici e tubercoli alimentari
0701	Patate allo stato fresco o refrigerato
1105 20 00	Fiocchi di patate
1108 13 00	Fecola di patate
0713	Legumi da granella, secchi, in particolare piselli, fave e favette

Codice NC	Designazione delle merci
	<p>V. Frutti e ortaggi commestibili, freschi o trasformati</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo (¹) — prodotti contemplati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (²)
	<p>VI. Cereali</p> <p>1001 10 Frumento (grano) duro</p> <p>1001 90 Frumento e spelta diversi dal grano duro</p> <p>1002 00 00 Segala</p> <p>1003 00 Orzo</p> <p>1004 00 Avena</p> <p>1005 Granoturco</p>
	<p>VII. Prodotti oleosi e altri prodotti del capitolo 12 della TDC</p> <p>1201 00 Fave di soia</p> <p>1205 00 Semi di ravizzone o di colza</p> <p>1006 00 Semi di girasole</p> <p>1209 Semi, frutti e spore da semente</p> <p>1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets ; luppolina</p> <p>1209 29 50 Lupini dolci</p> <p>1213 Paglia e lolla di cereali, gregge</p> <p>ex 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio</p>
	<p>VIII. Zucchero</p> <p>1701 11 10 Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione</p> <p>1701 12 10 Zucchero greggio di barbabietola destinato alla raffinazione</p> <p>1701 99 10 Zucchero bianco</p>
	<p>IX. Vino</p> <p>2204 21 Vini di uve fresche</p> <p>e</p> <p>2204 29</p>

(¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).

(²) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 della Commissione (GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 3096/94 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82⁽²⁾ ha istituito un regime di vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale che scade il 31 dicembre 1994; che ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 di tale regolamento, il Consiglio, prima di questa data e in base ad una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime per un periodo di due anni; che tenuto conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, della situazione di mercato del burro, appare opportuno diminuire l'importo dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data « 31 dicembre 1994 » è sostituita da « 31 dicembre 1996 »;
- 2) all'articolo 3, l'importo di « 140 ECU » è sostituito da « 115 ECU »;
- 3) all'articolo 3 bis, paragrafo 3, la data « 31 dicembre 1994 » è sostituita da « 31 dicembre 1996 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. BORCHERT

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21).

⁽²⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/92 (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3097/94 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1994**

che stabilisce per la campagna 1994/1995, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concesso ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1994/1995, occorre stabilire la « considerabile percentuale » del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che costituisce oggetto di contratti conclusi con le associazioni di produttori;

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene

praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1993/1994 la percentuale dei quantitativi di pomodori che costituiscono oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato; che, tuttavia, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sarà necessario valutare l'opportunità di proseguire o di sopprimere tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5).

**REGOLAMENTO (CE) N. 3098/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e
alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di
talune bevande alcoliche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo
13, paragrafo 5,

considerando che è opportuno prevedere, in caso di soppressione o di ripristino delle restituzioni all'esportazione in taluni paesi terzi, a causa della situazione sui loro mercati o a seguito della conclusione di accordi con tali paesi, l'adeguamento del coefficiente di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione⁽³⁾ a partire dal momento in cui acquista efficacia la modifica dell'ammissibilità di taluni mercati al beneficio di restituzioni all'esportazione; che l'articolo 7 del citato regolamento prevede una simile possibilità, ma con un adattamento che ha effetto soltanto a partire dalla campagna successiva all'anno in cui ha luogo la modifica della situazione; che occorre pertanto modificare le disposizioni citate, nonché altre disposizioni relative alle procedure che devono seguire gli organismi competenti degli Stati membri e alle comunicazioni richieste a questi ultimi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è così modificato :

- 1) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :
 - « 2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto. »

- 2) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato. »

- 3) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessari per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3099/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione
delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare in materia di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico suddetto; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁶⁾, e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data le disposizioni che non sono più conformi alle modalità comuni di cui al regolamento (CE) n. 2790/94 nel titolo I del regolamento (CEE) n. 2168/92

della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1760/94⁽⁸⁾;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel titolo I del regolamento (CEE) n. 2168/92, sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 3100/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, i carciofi e i meloni;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;
considerando che il regolamento (CE) n. 2689/94 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1994; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 29 gennaio 1995 conformemente all'allegato;
considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE)

n. 3944/89 relative al controllo statistico, nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 9.

ALLEGATO**Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89**

(Periodo dal 1° al 29 gennaio 1995)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 15	I
Carciofi	0709 10 10	I
Meloni	0807 10 90	I

REGOLAMENTO (CE) N. 3101/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione (²), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/94 (⁴), ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1994; che è necessario definire tale bilancio per il 1995; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

(³) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

(⁴) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 41.

ALLEGATO**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM PER IL 1995****1° semestre 1995***(in tonnellate)*

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CE	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro	Malto
Guadalupa	35 000	0	500	8 000	—	100
Martinica	4 000	0	500	12 000	1 250	500
Guiana	1 000	0	500	1 000	—	—
Riunione	20 000	0	15 000	65 000	—	1 750
Totale	60 000	0	16 500	86 000	1 250	2 350
				166 100		

2° semestre 1995*(in tonnellate)*

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVD) o CE	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro	Malto
Guadalupa	35 000	0	500	8 000	—	100
Martinica	12 000	0	500	12 000	1 250	500
Guiana	1 000	0	500	1 000	—	—
Riunione	20 000	0	15 000	65 000	—	1 750
Totale	68 000	0	16 500	86 000	1 250	2 350
				174 100		

REGOLAMENTO (CE) N. 3102/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione
 del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del
 luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del
 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore
 delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), modificato
 da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della
 Commissione (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
 considerando che le modalità comuni di applicazione del
 regime di approvvigionamento delle Canarie in taluni
 prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE)
 n. 2790/94 della Commissione (³), modificato dal regola-
 mento (CE) n. 2883/94 (⁴) ; che tale regolamento ha defi-
 nito nuove modalità di gestione, in particolare in materia
 di rilascio e di durata dei titoli, di pagamento degli aiuti e
 di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del
 regime specifico suddetto ; che tali disposizioni sostitui-
 scono le modalità definite dal regolamento (CEE) n.
 1695/92 della Commissione (⁵), modificato da ultimo dal
 regolamento (CEE) n. 2596/93 (⁶), e si applicano nei vari
 settori di mercato a partire dal 1° dicembre 1994 ;
 considerando che occorre, di conseguenza abrogare, a
 partire dalla stessa data, le disposizioni del regolamento
 (CEE) n. 2224/92 della Commissione (⁷), modificato dal

regolamento (CE) n. 1742/94 (⁸), che non sono conformi
 alle modalità comuni stabilite dal regolamento (CE)
 n. 2790/94 ;

considerando che è necessario che le disposizioni del
 presente regolamento acquistino efficacia alla data di
 entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2790/94 ;

considerando che le misure previste dal presente regola-
 mento sono conformi al parere del comitato di gestione
 per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono soppressi gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE)
 n. 2224/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
 pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
 europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
 (²) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
 (³) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.
 (⁴) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.
 (⁵) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
 (⁶) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
 (⁷) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.

(⁸) GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 3103/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1905/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,
considerando che il regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione⁽²⁾ ha fissato, all'articolo 8, paragrafo 2, il termine per la presentazione all'organismo competente delle domande di partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni specifiche; che attualmente risulta che tale termine non potrà essere rispettato, tenendo conto del tempo necessario per l'elaborazione delle domande; che occorre quindi rinviare di due mesi il termine di presentazione delle domande e quello per la trasmissione delle stesse alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/94 è modificato come segue :

- 1) all'articolo 8, paragrafo 2, la data del « 31 dicembre 1994 » è sostituita dal « 28 febbraio 1995 »;
- 2) all'articolo 9, paragrafo 1, la data « 31 gennaio 1995 » è sostituita dal « 31 marzo 1995 »;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1994, pag. 3.
⁽²⁾ GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 3104/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 6 155 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della molitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per le partite A, B, C e F, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
 in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I**LOTTI A, B, C e D**

1. **Azioni n. (¹)**: vedi allegato II.
2. **Programma** : 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (²)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757 ; telefax 36 41 701 ; telex 30960 nl euron].
4. **Rappresentante del beneficiario (¹⁰)** : da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione** : vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare** : olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (³) (⁷)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale** : 3 035 t nette.
9. **Numero dei lotti** : 4 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (⁸) (⁹)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura** : reso porto d'imbarco (⁹).
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : C1 : Matadi ; C2 : Dar Es Salaam.
15. **Porto di sbarco** : —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco** : dal 6 al 26. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** : —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 3. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara** :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 17. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles) ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 20. 2 al 12. 3. 1995 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara** : 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (¹)** : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (¹)** : —

LOTTI E e F

1. **Azioni n. (1)** : vedi allegato II.
2. **Programma** : 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (2)** : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma ; tel. (39-6) 57 97 ; telex 626675 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario** : da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione** : vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare** : olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3)(4)** : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale** : 3 120 t nette.
9. **Numero dei lotti** : 2 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (5)(6)** : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura** : reso porto d'imbarco (7).
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : —
15. **Porto di sbarco** : —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco** : dal 6 al 26. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** : —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 3. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara** :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 17. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles) ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 20. 2 al 12. 3. 1995 ;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara** : 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)** : Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (1)** : —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Per le partite A, B, C e F, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (⁶) F3 : Disposti in contenitori di 20 piedi.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL, ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di cartoni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 × 610 × 3 mm).
L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
A	1 020	A 1 : 15	1746/93	India	English
		A 2 : 15	1747/93	India	English
		A 3 : 90	1748/93	India	English
		A 4 : 90	582/94	Perú	Español
		A 5 : 15	583/94	Perú	Español
		A 6 : 30	681/94	República Dominicana	Español
		A 7 : 165	682/94	Haití	Français
		A 8 : 165	683/94	Vietnam	Français
		A 9 : 75	684/94	India	English
		A 10 : 60	685/94	India	English
		A 11 : 60	804/94	India	English
		A 12 : 165	805/94	Haití	Français
		A 13 : 30	806/94	Perú	Español
		A 14 : 30	807/94	Perú	Español
		A 15 : 15	1084/94	India	English
B	980	B 1 : 30	1720/93	Moçambique	Português
		B 2 : 15	1721/93	Moçambique	Português
		B 3 : 15	1722/93	Moçambique	Português
		B 4 : 75	1768/93	Moçambique	Português
		B 5 : 230	1769/93	Moçambique	Português
		B 6 : 195	1770/93	Moçambique	Português
		B 7 : 30	575/94	Moçambique	Português
		B 8 : 30	669/94	Zambia	English
		B 9 : 75	670/94	Zambia	English
		B 10 : 150	671/94	Zambia	English
		B 11 : 15	672/94	Madagascar	Français
		B 12 : 15	673/94	Madagascar	Français
		B 13 : 15	674/94	Madagascar	Français
		B 14 : 15	675/94	Madagascar	Français
		B 15 : 15	676/94	Madagascar	Français
		B 16 : 30	677/94	Madagascar	Français
		B 17 : 30	678/94	Madagascar	Français
C	570	C 1 : 45	1788/93	Zaïre	Français
		C 2 : 45	1789/93	Zaïre	Français
		C 3 : 30	576/94	Burundi	Français
		C 4 : 15	580/94	Liberia	English
		C 5 : 45	581/94	Guiné-Bissau	Português
		C 6 : 75	811/94	Niger	Français
		C 7 : 30	813/94	Liberia	English
		C 8 : 15	814/94	Sierra Leone	English
		C 9 : 30	1003/94	Angola	Português
		C 10 : 75	1080/94	Angola	Português

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación	
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog	
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache	
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση	
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking	
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage	
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura	
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften	
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem	
		C 11 : 75 C 12 : 15 C 13 : 15	1081/94 1082/94 812/94	Angola Togo Angola	Português Français Português	
D	525	D 1 : 510 D 2 : 15	1083/94 1118/94	Ethiopia Ethiopia	English English	
E	1 250	E 1 : 911 E 2 : 89 E 3 : 250	748/94 749/94 750/94	Ethiopia Ethiopia Ethiopia	English English English	
F	1 870	F 1 : 70 F 2 : 300 F 3 : 500 F 4 : 1 000	1733/93 745/94 746/94 753/94	Ecuador Kenya Uganda Angola	Español English English Português	

REGOLAMENTO (CE) N. 3105/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

relativo alla fornitura di concentrato di pomodoro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 384 t di concentrato di pomodoro;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di concentrato di pomodoro da fornire ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO**LOTTI A, B, C, D ed E**

1. **Azioni n. (¹)** : 946/94 (A), 947/94 (B), 948/94 (C), 949/94 (D) e 950/94 (E).
2. **Programma** : 1994.
3. **Beneficiario (²)** : UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A, telefax (1) 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario** : UNRWA Field Supply and Transport Officer,
 - A : Ashdod : West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel. : 972 (2) 89 05 55 ; telex : 26194 UNRWA IL ; telefax : 972 (2) 81 65 64]
 - B : Lattakia : PO Box 4313, Damascus, SAR [tel. : 963 (11) 66 02 17 ; telex : 412006 UNRWA SY ; telefax : 963 (11) 33 27 513]
 - C : Beirut : PO Box 947, Beirut, Lebanon [tel. : 86 31 50 ; telex : 21430/20177 UNRWA LE ; telefax : 1 (212) 47 81 055 (satellite)]
 - D : Amman : PO Box 484, Amman, Jordan [tel. : 962 (6) 74 19 14 — 77 22 26 ; telex : 23402 UNRWA JFO JO ; telefax : 962 (6) 74 63 61]
 - E : Ashdod : Gaza, PO Box 19149, Jerusalem, Israel [tel. : 972 (2) 89 05 55 ; telex : (0606) 26194 UNRWA ; telefax : 81 65 64]
5. **Luogo o paese di destinazione (³)** :
 - lotti A ed E : Israele (A : West Bank ; E : Gaza),
 - lotto B : Siria,
 - lotto C : Libano,
 - lotto D : Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare** : concentrato di pomodoro.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (⁴)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VI.A.1).
8. **Quantitativo globale** : 384 t.
9. **Numero di lotti** : 5 (lotto A : 64 t ; lotto B : 48 t ; lotto C : 64 t ; lotto D : 64 t ; lotto E : 144 t).
10. **Condizionamento e marcatura (⁵) (⁶) (⁷)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (VI.A.2 e VI.A.3).
 - Iscrizioni in lingua inglese.
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio : « UNRWA — Expiry date : ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura** :
 - Lotti A, B ed E : reso porto di sbarco — franco banchina.
 - Lotti C e D : franco destino.
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : —
15. **Porto di sbarco** : lotti A ed E : Ashdod ; lotto B : Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** :
 - lotto C : UNRWA warehouses, Beirut, Libano ;
 - lotto D : UNRWA warehouses, Amman, Giordania.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco** : dal 6 al 19. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** :
 - Lotti A, B ed E : 12. 3. 1995.
 - Lotti C e D : 19. 3. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 9. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 23. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles) ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 20. 2 al 5. 3. 1995 ;
- c) data limite per la fornitura : lotti A, B ed E : 26. 3. 1995 ; lotti C e D : 2. 4. 1995.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (¹) :**

Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B ; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (²) : —*Note*

(¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato sanitario.

Lotto B : i certificati sanitario e di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.

(⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.

(⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(⁶) Lotti A, C, D ed E :

La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi.

Lotti A ed E : le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per containers e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod : la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.

(⁷) Lotti A, B, C ed E : la data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 2 anni.

Lotto D : la data di scadenza corrisponde alla data di fabbricazione più 1 anno.

(⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto VI.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».

REGOLAMENTO (CE) N. 3106/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 2 221 t di zucchero ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare zucchero delle quote A e B oppure zucchero C nel quadro della normativa che disciplina tale mercato ; che le partite saranno aggiudicate all'offerta più favorevole tenuto conto delle condizioni applicabili alle rispettive categorie di zucchero ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitu-

dine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per ciascuna delle partite figuranti negli allegati le offerte vertono su zucchero prodotto nel quadro delle quote A o B oppure su zucchero C ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettere a), b) e rispettivamente c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio ⁽⁶⁾. Ogni offerta indica con precisione la categoria di zucchero alla quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Per le partite A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87 nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I**LOTTI A e B**

1. **Azioni n. (1)** : vedi allegato II.
2. **Programma** : 1993 e 1994.
3. **Beneficiario (2)** : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel. (31-70) 330 57 57 ; telefax 364 17 01 ; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (3)** : da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione** : vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare** : zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale** : 828 t.
9. **Numero di lotti** : 2 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (9) (10) (11)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura : vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio :
 - o zucchero A o B [lettere a) e b)],
 - o zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura** : reso porto d'imbarco (12).
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : A1 : Matadi ; A2 : Dar es Salaam.
15. **Porto di sbarco** : —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco** : dal 30 1. al 19. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** : —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 3. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara** :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 16. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 13. 2 al 5. 3. 1995.
 - c) data limite per la fornitura : —
22. **Importo della garanzia di gara** : 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura** : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)** :
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B, telefax : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)** : In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B : restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 5. 12. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2908/94 della Commissione (GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 17).

LOTTI C, D, E, F e G

1. **Azioni n. (1)**: 936/94 (C) ; 937/94 (D) ; 938/94 (E) ; 939/94 (F) ; 940/94 (G).
2. **Programma** : 1994.
3. **Beneficiario (2)** : UNRWA Headquarters, Supply Division, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna, telex 135310 UNRWA A, telefax (1) 230 75 29.
4. **Rappresentante del beneficiario** : UNRWA Field Supply and Transport officer,
 - Ashdod (C) : West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel. : 972 (2) 89 05 55, telex : 26194 UNRWA IL, telefax : 972 (2) 81 65 64].
 - Lattakia (D) : PO Box 4313, Damascus, SAR [tel. : 963 (11) 66 02 17, telex : 412006 UNRWA SY, telefax : 963 (11) 24 75 13].
 - Beirut (E) : PO Box 947, Beirut, Lebanon [tel. : 86 31 32, telex : 21430 UNRWA LE, telefax : 87 11 45 02 32 thru Satellite].
 - Amman (F) : PO Box 484, Amman, Jordan [tel. : 962 (6) 74 19 14 — 77 22 26, telex : 23402 UNRWA JFO JO ; telefax : 962 (6) 68 54 76].
 - Ashdod (G) : Gaza c/o Field Supply and Transport officer, West Bank - West Bank, PO Box 19149, Jerusalem [tel. : 972 (2) 89 05 55, telefax : 972 (2) 81 65 64, telex : 26194 UNRWA IL].
5. **Luogo o paese di destinazione (10)** :
 - lotti C e G : Israele, (C : West Bank ; G : Gaza),
 - lotto D : Siria,
 - lotto E : Libano,
 - lotto F : Giordania.
6. **Prodotto da mobilitare** : zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7) (8)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
8. **Quantitativo globale** : 1 393 t.
9. **Numero di lotti** : 5 (lotto C : 297 t ; lotto D : 160 t ; lotto E : 220 t ; lotto F : 240 t ; lotto G : 476 t).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9) (13)** : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.2 e V.A.3).
 - Iscrizioni in lingua inglese.
 - Iscrizioni supplementari sull'imballaggio : « UNRWA ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto** : zucchero prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio.
 - zucchero A o B : [lettere a) e b)],
 - zucchero C [lettera c)].
12. **Stadio di fornitura** :
 - Lotti C, D e G : reso porto di sbarco — franco banchina.
 - Lotti E e F : franco destino.
13. **Porto d'imbarco** : —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario** : —
15. **Porto di sbarco** : lotti C e G : Ashdod ; lotto D : Lattakia.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco** : lotto E : entrepôts UNRWA, Beirut, Libano ; lotto F : entrepôts UNRWA, Amman, Giordania.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco** : dal 30. 1 al 12. 2. 1995.
18. **Data limite per la fornitura** : lotti C, D e G : 26. 2. 1995 ; lotti E e F : 5. 3. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura** : gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 3. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. In caso di seconda gara :

- a) scadenza per la presentazione delle offerte : 16. 1. 1995, ore 12 (ora di Bruxelles) ;
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dal 13 al 26. 2. 1995 ;
- c) data limite per la fornitura : lotti C, D e G : 12. 3. 1995 ; lotti E e F : 19. 3. 1995.

22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.**23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.****24. Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara⁽¹⁾ :** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 AGREC B] telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97].**25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario⁽⁴⁾ :** In caso di fornitura di zucchero delle categorie A e B : restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 5. 12. 1994, fissata dal regolamento (CE) n. 2908/94 della Commissione (GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 17).

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.
- B2 e B3 : Il certificato di radioattività e il certificato di origine devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce.

(⁴) Per lo zucchero A e B :

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1).

Per lo zucchero C :

Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione (GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16).

- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente :
 - certificato sanitario. (B9 : + « Date d'expiration : ... »; B2 e B3 : + « Expiry date : ... »).
 - Lotto D : Il certificato sanitario e il certificato di origine devono essere vidimati da un consolato siriano. Sul visto occorre indicare che le spese e tasse consolari sono state pagate.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente : « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(¹¹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL. Ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

(¹²) Per le partite A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

(¹³) Lotti C, E, F e G : da spedire in contenitori di 20 piedi. Lotti C e G : le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco porto di sbarco, terminale per containers e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei containers nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni. Sono a carico dell'UNRWA oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei containers al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'UNRWA non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i containers.

Dopo la pressa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei containers verso l'aerea di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per containers.

Ashdod : la fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action n°	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Voor de opschriften te gebruiken taal
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
A	252	A 1 : 108	1786/93	Zaïre	Français
		A 2 : 90	1787/93	Zaïre	Français
		A 3 : 18	1766/93	Angola	Português
		A 4 : 18	1018/94	Angola	Português
		A 5 : 18	1117/94	Angola	Português
B	576	B 1 : 36	1762/93	Haïti	Français
		B 2 : 144	1763/93	Egypt	English
		B 3 : 108	1764/93	Egypt	English
		B 4 : 18	1765/93	India	English
		B 5 : 18	1785/93	India	English
		B 6 : 18	1019/94	Niger	Français
		B 7 : 18	1020/94	Liberia	English
		B 8 : 18	1021/94	Ethiopia	English
		B 9 : 36	1022/94	Liban	Français
		B 10 : 144	1023/94	India	English
		B 11 : 18	1024/94	Bangladesh	English

REGOLAMENTO (CE) N. 3107/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio
di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 relativo alle misure
applicabili all'importazione dei funghi delle specie *Agaricus spp.*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie *Agaricus spp.* di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (²), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2429/94 (⁴), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81; che, a seguito delle varie modifiche che sono state o devono, sulla base dell'esperienza acquisita, essere introdotte al regolamento (CEE) n. 1707/90, è opportuno per motivi di chiarezza abrogarlo e adottare un nuovo regolamento;

considerando che occorre prevedere la possibilità di procedere nel corso dell'anno ad una revisione dei quantitativi ripartiti in funzione dei dati disponibili al termine del primo semestre; che, per evitare un'interruzione degli scambi con un paese fornitore, se la quantità globale non è esaurita, è opportuno istituire una riserva;

considerando che gli accordi europei con la Bulgaria (⁵), la Polonia (⁶) e la Romania (⁷) hanno garantito a questi paesi un accesso preferenziale al mercato comunitario per determinati quantitativi;

considerando che è opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari siano soggetti alla riscossione di un importo supplementare; che dette modalità devono riguardare il rilascio dei titoli allo scadere di un termine che consenta il controllo dei quantitativi, nonché le necessarie comunicazioni degli Stati membri; che tali modalità sono o

complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione, del 1º agosto 1989, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (⁸), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/94 (⁹), nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (¹⁰), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94 (¹¹);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/90 non esige particolari requisiti per i nuovi importatori; che l'esperienza dimostra che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno ridurre la parte spettante a questa categoria di operatori e fissare alcuni criteri per quanto riguarda lo statuto dei richiedenti e l'utilizzazione dei titoli rilasciati;

considerando che si ritiene più appropriata una ripartizione tra gli importatori tradizionali basata non più sui titoli rilasciati, ma sui quantitativi importati; che, per ragioni amministrative, è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio;

considerando che per garantire una buona utilizzazione dei contingenti è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei funghi della specie *Agaricus* di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30, in esenzione da un importo supplementare, nell'ambito del quantitativo globale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, è eseguita secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

(¹) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(²) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.

(³) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

(⁴) GU n. L 259 del 7. 10. 1994, pag. 10.

(⁵) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(⁶) GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

(⁷) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(⁸) GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

(⁹) GU n. L 71 del 15. 3. 1994, pag. 7.

(¹⁰) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(¹¹) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

Articolo 2

1. Il quantitativo globale viene ripartito tra i paesi fornitori in conformità dell'allegato I, salvo una parte di essa che costituisce una riserva.
2. La ripartizione può essere modificata in base ai dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli alla data del 30 giugno dell'anno considerato.

Articolo 3

1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2405/89, salve le disposizioni del presente regolamento.
2. I titoli d'importazione sono validi per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno considerato.
3. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2405/89.

Articolo 4

1. Ciascuno dei due quantitativi, da un lato quello attribuito alla Polonia a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e dall'altro quello attribuito agli altri paesi a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dello stesso regolamento, viene ripartito :

a) per l'85 % tra gli importatori tradizionali.

Si considerano importatori tradizionali gli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti e che hanno realizzato importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 per almeno due dei tre anni civili precedenti.

La prima condizione, relativa all'ottenimento di titoli di importazione, si applica soltanto a partire dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia per gli operatori cittadini di questi nuovi Stati membri ;

b) per il 15 % tra i nuovi importatori.

Si considerano nuovi importatori gli operatori non contemplati alla lettera a), soggetti economici, persone fisiche o giuridiche, agenti individuali o associazioni che esercitano un'attività commerciale da almeno un anno. Il rispetto di questa condizione è certificata dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da altre prove accettate da quest'ultimo. Se un operatore di questo gruppo ha ottenuto titoli d'importazione nell'anno civile precedente, deve fornire la prova di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli.

2. A sostegno della loro domanda, gli operatori di cui al paragrafo 1 forniscono le informazioni che consentano

di verificare alle autorità nazionali competenti le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. I quantitativi ancora disponibili alla data del 15 ottobre sono attribuiti indifferentemente ad entrambi i gruppi di operatori.

Articolo 5

1. Le domande di titoli presentate da un importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media annua delle importazioni da lui effettuate nei tre anni civili precedenti ; ad esclusione, per gli operatori della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, degli anni 1992, 1993 e 1994, nel corso dei quali il riferimento preso in considerazione è la quantità annua corrispondente ai titoli rilasciati.

2. Le domande di titoli presentate da un importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo totale assegnato di cui alla stessa lettera b).

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titoli in essenzione dall'importo supplementare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2405/89, operando una distinzione tra i quantitativi richiesti rispettivamente a norma della lettera a) o della lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1.

2. I titoli d'importazione sono rilasciati il quinto giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano adottate misure particolari.

3. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano, per un paese fornitore, il quantitativo disponibile, la Commissione imputa i quantitativi eccedenti alla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4. Se, dopo l'imputazione alla riserva, i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande di cui trattasi e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

Articolo 7

La Commissione informa periodicamente gli Stati membri dello stato di utilizzazione dei contingenti e, a tempo debito, dell'esaurimento di detti quantitativi.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali non sono stati utilizzati i titoli d'importazione rilasciati.

Articolo 9

1. Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. I quantitativi importati nell'ambito della tolleranza contemplata all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono esentati dall'importo supplementare.

Articolo 10

1. L'immissione in libera pratica dei funghi originari della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾. In deroga all'articolo 57, paragrafo 2 di detto regolamento, le competenti autorità possono accettare un duplicato dell'originale del certificato di origine in caso di perdite.

2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato di origine sono indicate nell'allegato II.

3. I prodotti originari della Bulgaria, della Polonia e della Romania sono messi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1, rilasciato dalle competenti autorità di questi paesi, conformemente al protocollo n. 4 degli accordi europei.

Articolo 11

1. I titoli di importazione recano nella casella 24 la seguente dicitura in una delle lingue ufficiali della Comunità :

« Esonero dall'importo supplementare — Regolamento (CEE) n. 1796/81 ».

2. Quando il paese di origine è la Bulgaria, la Polonia o la Romania, i titoli d'importazione recano altresì nella casella 24, in una delle lingue ufficiali della Comunità, la seguente dicitura :

« Accordo », seguito dal nome del paese di cui trattasi e dalla menzione « Dazi doganali ridotti come previsto nell'accordo ».

Articolo 12

1. Il titolare di un titolo d'importazione può richiedere che venga modificato il codice NC per il quale il titolo in

oggetto è stato rilasciato, purché siano rispettate le seguenti disposizioni :

a) la domanda deve riguardare necessariamente uno degli altri codici NC elencati all'articolo 1;

b) la domanda viene presentata all'autorità che ha rilasciato il titolo originale, corredata del titolo originale e di qualsiasi altro estratto rilasciato.

2. L'organismo che ha rilasciato il titolo originale conserva quest'ultimo, nonché qualsiasi estratto, e rilascia un titolo sostitutivo ed, eventualmente, uno o più estratti di tale titolo sostitutivo.

3. Il titolo sostitutivo ed, eventualmente, l'estratto o gli estratti :

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotto corrispondente o inferiore al quantitativo massimo disponibile in base al documento sostituito;
- recano, nella casella 20, l'indicazione del numero e della data del documento sostituito;
- recano, nelle caselle 13, 14 e 15, l'indicazione dei dati per il nuovo prodotto considerato;
- recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;
- recano nelle altre caselle gli stessi dati che figuravano sul documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le informazioni relative al cambiamento di codice NC per i titoli d'importazione rilasciati.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione di cui all'articolo 2:

(in tonnellate)

Paese fornitore	1995	1996	a partire dal 1997
Bulgaria	1 240	1 300	1 360
Polonia	32 480	33 880	33 880
Romania	350	370	380
Cina	22 750	22 750	22 750
Altri	3 440	3 360	3 290
Riserva	1 000	1 000	1 000
Total	61 260	62 660	62 660

ALLEGATO II

Le autorità competenti cui è fatto riferimento all'articolo 10, paragrafo 2 sono le seguenti:

- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Fuyian Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Chongqing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Foreign trade Administration, Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC).

ALLEGATO III**Tavola di concordanza di cui all'articolo 13**

Regolamento (CEE) n. 1707/90	Presente regolamento
articolo 1	articolo 1
articolo 3	
articolo 3, paragrafo 1	articolo 2, paragrafo 3
articolo 3, paragrafo 2	articolo 2, paragrafo 2
articolo 3, paragrafo 3	articolo 2, paragrafo 1
articolo 4	articolo 10
articolo 4, paragrafo 1	articolo 10, paragrafo 1
articolo 4, paragrafo 2	articolo 10, paragrafo 2
articolo 4, paragrafo 3	articolo 10, paragrafo 3
articolo 5	
articolo 5, paragrafo 1	articolo 3, paragrafo 1
articolo 5, paragrafo 2	articolo 3, paragrafo 2
articolo 5, paragrafo 3	articolo 3, paragrafo 3
articolo 5, paragrafo 4	articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3
articolo 5, paragrafo 5, diverso da lettere a) e b)	soppresso
articolo 5, paragrafo 5, lettere a) e b)	articolo 5
articolo 5, paragrafo 6	articolo 6, paragrafo 1
articolo 5, paragrafo 7	articolo 6, paragrafo 3
articolo 5, paragrafo 8	articolo 6, paragrafo 4
articolo 5, paragrafo 9	articolo 6, paragrafo 2
articolo 5 bis	articolo 12
articolo 5 bis, paragrafo 1	articolo 12, paragrafo 1
articolo 5 bis, paragrafo 2	articolo 12, paragrafo 2
articolo 5 bis, paragrafo 3	articolo 12, paragrafo 3
articolo 5 bis, paragrafo 4	articolo 12, paragrafo 4
articolo 6	articolo 7
articolo 7, paragrafo 1	articolo 11, paragrafo 1
articolo 7, paragrafo 2	articolo 9, paragrafo 2
articolo 7 bis	articolo 11, paragrafo 2
articolo 8	soppresso
articolo 9, paragrafo 1	articolo 8
articolo 9, paragrafo 2	articolo 9, paragrafo 1
articolo 10	articolo 13
articolo 11	articolo 14

REGOLAMENTO (CE) N. 3108/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

considerando che, per lottare contro possibili deviazioni di traffico rispetto alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, deviazioni provocate dall'adesione di questi tre paesi all'Unione europea, occorre adottare misure transitorie;

considerando che, ai fini di una semplificazione, occorre applicare un regime basato sul principio secondo il quale un'operazione intracomunitaria che abbia avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 1995 resta assoggettata alle disposizioni esistenti prima di tale data;

considerando che, dal completamento del mercato interno, la circolazione dei prodotti avviene senza alcun controllo alle frontiere interne; che, per tale motivo, un eventuale sistema di tassazione dei prodotti oggetto di deviazioni di traffico, sia al momento della spedizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia al momento dell'introduzione del prodotto proveniente da un altro Stato membro, non sembra costituire un sistema sufficientemente efficace; che le deviazioni di traffico vengono effettuate con prodotti che non fanno parte dello stock normale di uno Stato membro; che è opportuno prevedere la tassazione degli stock eccedentari situati nei nuovi Stati membri;

considerando che la necessità di evitare che un prodotto agricolo che ha beneficiato di una restituzione all'esportazione anteriormente al 1° gennaio 1995 possa beneficiare una seconda volta di una restituzione in caso di esportazione verso paesi terzi successivamente al 31 dicembre 1994;

considerando che il presente regolamento lascia imprejudicate le misure transitorie particolari che saranno eventualmente adottate per taluni settori di prodotti;

considerando che queste misure sono necessarie ed appropriate e debbono essere uniformemente applicate;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1994 è denominata « Comunità a dodici », mentre l'Austria, la Finlandia e la Svezia vengono denominate in appresso i « nuovi Stati membri ».

Articolo 2

I prodotti agricoli o le merci non comprese nell'allegato II la cui dichiarazione di esportazione o di assoggettamento ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽²⁾ è stata accettata nella Comunità a dodici al più tardi il 31 dicembre 1994 e che sono immessi sul mercato nei nuovi Stati membri dopo tale data, sono soggetti:

a) nella Comunità a dodici, alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1994 per quanto concerne il regime delle restituzioni ed eventualmente, dei titoli di esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5 di cui all'articolo 472 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾;

b) nei nuovi Stati membri:

- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dodici e i nuovi Stati membri alla data del 31 dicembre 1994, se sono accompagnati da una prova d'origine;
- al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994, negli altri casi.

Articolo 3

I prodotti agricoli o le merci non comprese nell'allegato II la cui dichiarazione di esportazione è stata accettata nei nuovi Stati membri al più tardi il 31 dicembre 1994:

- che sono immessi sul mercato nella Comunità a dodici dopo tale data sono sottoposti, nella Comunità a dodici:
- al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a dodici e i nuovi Stati membri alla data del 31 dicembre 1994, se sono accompagnati da una prova d'origine,
- al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994, negli altri casi;

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

- che sono immessi sul mercato di un altro Stato membro successivamente a tale data sono sottoposti, in questo altro Stato membro, al regime applicabile, alla data del 31 dicembre 1994, agli scambi tra questi nuovi Stati membri.

Le autorità che hanno accettato la dichiarazione d'esportazione adottano le disposizioni necessarie affinché le autorità doganali, sia della Comunità a dodici che di un altro nuovo Stato membro, vengano informate, in assenza di una procedura di transito comune, dell'arrivo delle merci considerate nel precedente comma, sui territori rispettivi, successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

Articolo 4

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 145, paragrafo 2 dell'atto di adesione, e purché non esista, a livello nazionale, una legislazione più severa, i nuovi Stati membri tassano i detentori di stock eccedentari al 1° gennaio 1995.

Vanno contabilizzate come stock eccedentari eventuali le quantità di prodotti agricoli per i quali sia stata chiesta una restituzione nella Comunità a dodici, ai sensi dell'articolo 3 o 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁾, e che siano immessi sul mercato dei nuovi Stati membri a partire dal 1° gennaio 1995.

2. Nel determinare lo stock eccedentario di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto in particolare :

- delle medie degli stock disponibili negli anni precedenti l'adesione,
- delle correnti di scambio verificatesi negli anni precedenti l'adesione,
- delle circostanze in cui questi stock sono stati creati.

La nozione di stock eccedentari si applica egualmente ai prodotti agricoli destinati ai mercati dei nuovi Stati membri.

3. L'imposto della tassa di cui al paragrafo 1 è pari :

- per un prodotto proveniente da un paese terzo, alla differenza tra l'onere all'importazione applicabile nella Comunità a dodici il 31 dicembre 1994 e il prelievo all'importazione applicabile nel nuovo Stato membro il 31 dicembre 1994, purché il primo sia superiore al secondo ;
- per un prodotto proveniente dalla Comunità a dodici, alla differenza tra la restituzione all'esportazione applicabile nella Comunità a dodici il 31 dicembre 1994 e l'onere all'importazione applicabile nel nuovo Stato membro il 31 dicembre 1994, purché la prima sia superiore al secondo.

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Per le merci non comunitarie che si trovino, nei nuovi Stati membri, in regime di deposito doganale, di perfezionamento attivo o di ammissione temporanea alla data del 1° gennaio 1995, la tassazione differenziale prevista dal primo trattino si applica, se del caso, in aggiunta alla tassazione del nuovo Stato membro quando si proceda, a partire da tale data, ad una immissione in libera pratica.

4. Per garantire una corretta applicazione della tassa di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri effettuano un censimento degli stock disponibili il 1° gennaio 1995.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti dei seguenti codici NC :

- per l'Austria : 1006, 0806 20, 1702 10, 1509, 1510 ;
- per la Finlandia : 1006, 2009 11, 2009 19, 0804, 0805, 0806, 0807, 0809 ;
- per la Svezia : 1006.

6. Su richiesta di un nuovo Stato membro la Commissione può aggiungere altri prodotti all'elenco di cui al paragrafo 5.

Articolo 5

Qualora uno Stato membro della Comunità a dodici sospetti che un prodotto sia sfuggito alla tassazione prevista dall'articolo 4, ne informa il nuovo Stato membro di provenienza che adotta le misure appropriate.

Articolo 6

I prodotti agricoli o le merci non comprese nell'allegato II per i quali la dichiarazione di esportazione dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi è stata accettata durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1995 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione oppure di uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, purché sia provato che questi prodotti o di componenti di questi prodotti o delle merci non comprese nell'allegato II non hanno ancora beneficiato di una restituzione all'esportazione.

Articolo 7

In nessun caso un prodotto agricolo tal quale o sotto forma di una merce non compresa nell'allegato II può beneficiare due volte di una restituzione all'esportazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del caso, del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 3109/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994

recante modificazione del regolamento (CE) n. 1588/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (¹), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra (²), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Bulgaria (³), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è entrato in vigore il 31 dicembre 1993 e che l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Romania (⁴), firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993, è entrato in vigore il 1° maggio 1993; che detti accordi prevedono una riduzione del prelievo all'importazione di taluni formaggi di cui al codice NC 0406 limitatamente a determinati quantitativi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (⁵) stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto dai suddetti accordi; che il 30 giugno 1994, mediante scambi di lettere tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania, i rispettivi accordi interinali (⁶) sono stati modificati per consentire, in particolare, il trasferimento di alcuni contingenti e massimali previsti per il 1993; che tali misure sono necessarie per compensare la Romania della tardiva esecuzione di alcune concessioni in materia agricola previste nell'accordo interinale e

la Bulgaria per il ritardo dell'entrata in vigore dell'accordo interinale; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1588/94;

considerando che gli scambi di lettere del 30 giugno 1994 prevedono che, per i prodotti importati a titolo del codice NC ex 0406 90, i quantitativi supplementari saranno scaglionati su un periodo di cinque anni a partire dal 1° luglio 1994; che è pertanto necessario fissare tali quantità per gli anni fino al 1998/1999; che i quantitativi fissati per gli anni 1997/1998 e 1998/1999 non considerano e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione del prelievo a decorrere dal 1997/1998 che verranno decisi nell'ambito degli accordi interinali;

considerando che per agevolare gli scambi è opportuno ripartire per trimestre, anziché per semestre, i quantitativi annuali da importare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1588/94 è così modificato :

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente :

«Articolo 2

Dal 1° gennaio 1995 i quantitativi di cui all'allegato I sono ripartiti come segue :

— 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
 — 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
 — 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
 — 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.»

b) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

(²) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

(³) GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

(⁴) GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

(⁵) GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

(⁶) GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69 e 75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO**« ALLEGATO I »****A. Formaggi originari della Romania**

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dall'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dall'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dall'1. 7. 1996 al 30. 6. 1997	dall'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dall'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90 29	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Kashkaval Sacele (')} \\ \text{Kashkaval Penteleu (')} \\ \text{Kashkaval Dalia (')} \\ \text{Kashkaval afumat Vidraru (')} \\ \text{Kashkaval afumat Fetesti (')} \end{array} \right.$		1 333,3	1 433,3	1 533,3	133,3 (²)
ex 0406 90 86	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Brinza Moieciu (')} \\ \text{Brinza Vaca (')} \\ \text{Brinza de burduf (')} \\ \text{Brinza topita Carpati (')} \end{array} \right.$					133,3 (²)
ex 0406 90 87						
ex 0406 90 88						

(¹) Ottenuto da latte vaccino.

(²) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione del prelievo a decorrere dal 1997/1998 che verranno decisi nell'ambito degli accordi interinali.

B. Formaggi originari della Bulgaria

Ai quantitativi importati sotto i codici NC figuranti nel presente allegato si applica un'aliquota di riduzione dei prelievi pari al 60 %.

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	dell'1. 7. 1994 al 30. 6. 1995	dell'1. 7. 1995 al 30. 6. 1996	dell'1. 7. 1996 al 30. 6. 1997	dell'1. 7. 1997 al 30. 6. 1998	dell'1. 7. 1998 al 30. 6. 1999
ex 0406 90	Formaggio bianco di latte vaccino in salamoia					
ex 0406 90	Kashkaval Vitosha di latte vaccino	2 233,3	2 233,3	2 233,3	233,3 (¹)	233,3 (¹)

(¹) Detti quantitativi non prendono in considerazione e non pregiudicano i quantitativi oggetto di una riduzione del prelievo a decorrere dal 1997/1998 che verranno decisi nell'ambito degli accordi interinali.»

REGOLAMENTO (CE) N. 3110/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3091/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (¹)
1701 11 10	28,76 (¹)
1701 11 90	28,76 (¹)
1701 12 10	28,76 (¹)
1701 12 90	28,76 (¹)
1701 91 00	35,33
1701 99 10	35,33
1701 99 90	35,33 (²)

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 3111/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed
alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (³), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (⁴), in 2989/94 l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2909/94 della Commissione (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/94 (⁶);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2909/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2909/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(⁵) GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 19.

(⁶) GU n. L 315 dell'8. 12. 1994, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (¹)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (²)
1702 20 10	0,3533	—
1702 20 90	0,3533	—
1702 30 10	—	43,62
1702 40 10	—	43,62
1702 60 10	—	43,62
1702 60 90 10 (³)	—	82,88
1702 60 90 90 (³)	0,3533	—
1702 90 30	—	43,62
1702 90 60	0,3533	—
1702 90 71	0,3533	—
1702 90 90 10 (⁴)	—	82,88
1702 90 90 90 (⁴)	0,3533	—
2106 90 30	—	43,62
2106 90 59	0,3533	—

(¹) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(²) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi.

(³) Codice Taric : NC 1702.60.90, altra che sciroppo di inulina.

(⁴) Codice Taric : sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruttosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

(⁵) Codice Taric : NC 1702.90.90, altra che sciroppo di inulina.

REGOLAMENTO (CE) N. 3112/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare
l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione
per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono
state fissate dal regolamento (CE) n. 3037/94 della
Commissione⁽³⁾;
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al
regolamento (CE) n. 3037/94 ai dati di cui la Commis-
sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni
all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento;
considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93
⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle
monete dei paesi terzi e servono come base per la fissa-
zione del tasso di conversione agricolo delle monete degli

Stati membri; che le modalità di applicazione e di deter-
minazione delle suddette conversioni sono state stabilite
dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾,
modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regola-
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n.
1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato
del regolamento (CE) n. 3037/94, sono modificate confor-
memente agli importi di cui in allegato al presente rego-
lamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre
1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione (¹)
— ECU/100 kg —	
1701 11 90 100	26,67 (¹)
1701 11 90 910	25,40 (¹)
1701 11 90 950	(²)
1701 12 90 100	26,67 (¹)
1701 12 90 910	25,40 (¹)
1701 12 90 950	(²)
— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 000	0,2899
— ECU/100 kg —	
1701 99 10 100	28,99
1701 99 10 910	28,13
1701 99 10 950	28,13
— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 100	0,2899

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

(³) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 3113/94 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1994**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e
ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (²), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (³), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (⁴),
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3035/94 della Commissione (⁵) e dai successivi regolamenti modificativi ;
considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante ;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3035/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(⁵) GU n. L 321 del 14. 12. 1994, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (%)
0709 90 60	85,85 (2) (3)
0712 90 19	85,85 (2) (3)
1001 10 00	2,52 (1) (2) (11)
1001 90 91	57,08
1001 90 99	57,08 (2) (11)
1002 00 00	107,59 (2)
1003 00 10	83,59
1003 00 90	83,59 (2)
1004 00 00	91,42
1005 10 90	85,85 (2) (3)
1005 90 00	85,85 (2) (3)
1007 00 90	86,25 (2)
1008 10 00	31,41 (2)
1008 20 00	32,62 (2) (2)
1008 30 00	0 (2)
1008 90 10	(2)
1008 90 90	0
1101 00 00	115,88 (2)
1102 10 00	187,90
1103 11 10	38,31
1103 11 90	137,95
1107 10 11	112,48
1107 10 19	86,80
1107 10 91	159,67 (10)
1107 10 99	122,05 (2)
1107 20 00	140,44 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 3114/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16

dicembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term.	2° term.	3° term.
		1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	11,74	9,70	8,00
1001 90 99	0	11,74	9,70	8,00
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	16,44	13,58	11,20
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		1	2	3	4
1107 10 11	0	20,90	17,27	14,24	14,24
1107 10 19	0	15,61	12,90	10,64	10,64
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1994

recante adozione di un programma quadriennale (1994-1997) concernente la componente ambientale delle statistiche della Comunità

(94/808/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (¹),

visto il parere del Comitato economico e sociale (²),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (³),

considerando che il quinto programma d'azione della Comunità europea in materia di ambiente « per lo sviluppo durevole sostenibile », la cui impostazione generale e la cui strategia sono state approvate nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (⁴), dispone che sia accordata la massima priorità, inter alia, allo « sfruttare e consolidare le esperienze e le capacità del sistema statistico europeo di fornire regolarmente dati attinenti all'ambiente, che possano essere comparati e correlati ai dati statistici ufficiali tradizionalmente utilizzati per i settori economico e sociale » ;

considerando che le statistiche sull'ambiente fanno parte del programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 adottato dal Consiglio con la decisione 93/464/CEE (⁵) ; che l'articolo 4 di tale decisione prevede l'attuazione del programma quadro mediante ulteriori azioni statistiche specifiche che saranno decise dal Consiglio ; che il presente programma per lo sviluppo di statistiche sull'ambiente rientra in tali azioni ;

considerando che esiste un'evidente necessità di informazioni quantitative integrate riguardanti i rapporti tra l'ambiente e le attività e le politiche socio-economiche ;

considerando che è indispensabile un coordinamento delle attività riguardanti le statistiche ufficiali sull'ambiente per contribuire a rispondere alle esigenze fondamentali a livello internazionale, comunitario e nazionale, limitando al minimo i costi pubblici e privati, e che il quadro più appropriato, a questo fine, è quello delle procedure di cooperazione esistenti tra la Commissione, i servizi statistici delle organizzazioni internazionali e quelli degli Stati membri ; che è quindi opportuno adottare un programma quadriennale per garantire questo sviluppo coordinato ;

considerando che importanti lavori concernenti la metodologia e la raccolta dei dati sull'ambiente sono effettuati dai servizi statistici di organizzazioni internazionali, in particolare dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, dalla conferenza degli esperti statistici europei e dall'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ; che il presente programma dovrà tener conto di tali lavori ;

(¹) GU n. C 209 del 22. 8. 1990, pag. 29.

(²) GU n. C 332 del 21. 12. 1990, pag. 119.

(³) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1992 (GU n. C 67 del 16. 3. 1992), posizione comune del Consiglio dell'8 giugno 1994 (GU n. C 213 del 3. 8. 1994, pag. 15) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994).

(⁴) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

(⁵) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

considerando che il programma sarà coordinato con l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), come previsto dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale⁽¹⁾ e sulla base di un accordo comune;

considerando che tale cooperazione sarà facilitata da un programma preciso per lo sviluppo della componente ambientale delle statistiche ufficiali e comprensivo di meccanismi tali da garantire il contributo dell'AEA all'elaborazione del programma stesso;

considerando che il consiglio di amministrazione dell'AEA è stato consultato sugli orientamenti generali delle proposte per il presente programma;

considerando che la Commissione deve essere assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee, istituito dal Consiglio con la decisione 89/382/CEE⁽²⁾, per adottare le misure necessarie all'esecuzione del presente programma;

considerando che è necessario informare il Parlamento europeo ed il Consiglio circa i progressi compiuti nel quadro di questo programma, mirante allo sviluppo ed al consolidamento della componente ambientale delle statistiche ufficiali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È adottato un programma per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari che contribuiscano all'elaborazione di informazioni per la politica ambientale della Comunità e all'esame dei rapporti di questa politica con le altre politiche comunitarie (qui di seguito denominato «programma»), con effetto a decorrere dalla data di presa d'effetto della presente decisione e con scadenza alla fine del 1997.

2. Il programma persegue l'obiettivo di sviluppare la componente ambientale delle statistiche comunitarie, in modo da fornire serie regolari di informazioni sull'ambiente, destinate ad essere integrate con altre statistiche ufficiali e messe a disposizione di tutti gli Stati membri. Insieme ai dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente, esso è destinato a rispondere alle esigenze di informazione della Comunità per quanto riguarda la politica dell'ambiente e gli aspetti ambientali di altre politiche comunitarie.

Articolo 2

1. Il programma è attuato dalla Commissione e dai servizi statistici nazionali competenti designati dagli Stati membri.

2. Esso tiene conto dei lavori di statistica ambientale eseguiti da organizzazioni internazionali.

3. Le informazioni contemplate dal programma riguardano in primo luogo:

- la pressione sull'ambiente risultante dalle attività umane,
- le risposte economiche e sociali alle politiche in materia di ambiente e ai cambiamenti della situazione ambientale.

4. Il programma comprende:

- i) studi metodologici e teorici,
- ii) studi pratici,
- iii) indagini sperimentali (eseguite dai servizi statistici nazionali competenti designati dagli Stati membri),
- iv) la raccolta di dati,
- v) la diffusione.

Nel corso di tali attività:

- a) si provvede a ridurre al minimo l'onere della risposta per ditte e individui;
- b) si tiene pienamente conto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione dell'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto⁽³⁾.

L'allegato A fornisce ulteriori particolari sulla natura del programma e sui settori di lavoro.

5. Le informazioni raccolte sono oggetto di ampia diffusione con specificazione, se del caso, dei vari metodi seguiti per ottenerle.

Si tiene pienamente conto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.

Articolo 3

Secondo la procedura prevista all'articolo 5, la Commissione adotta le misure necessarie per l'esecuzione del programma. Esse comprendono:

- i) decisioni sui testi definitivi di cui all'allegato A, punto 3 iv);
- ii) decisioni sulla raccolta dei dati, fermo restando che le spese supplementari che uno Stato membro deve sostenere per confermarsi ai requisiti comunitari siano di modesta entità e non superino il limite massimo del 10 % delle risorse esistenti per la misura considerata;
- iii) modifiche dell'allegato A.

Articolo 4

1. Il programma è coordinato di comune accordo con l'Agenzia europea dell'ambiente, come previsto dall'articolo 15 e dall'allegato B del regolamento (CEE) n. 1210/90.

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

2. Tale coordinamento riguarda in particolare l'esecuzione dei programmi annuali decisi secondo le procedure previste nell'allegato B.

3. Le misure della Commissione di cui all'articolo 3, punto iii) sono adottate previa approvazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dell'ambiente. Esse tengono segnatamente conto dello sviluppo del distinto programma di lavoro dell'Agenzia dell'ambiente, in modo da ottenere la più efficace cooperazione e integrazione tra i due programmi.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee (qui di seguito denominato « comitato ») istituito a norma della decisione 89/382/CEE.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un periodo di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

Entro il luglio del 1997 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione. L'Agenzia europea dell'ambiente è invitata a dare il suo parere su tale relazione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MERKEL

ALLEGATO A**SVILUPPO DELLA COMPONENTE AMBIENTALE DELLE STATISTICHE COMUNITARIE :
PROGRAMMA DI STATISTICHE PER L'AMBIENTE 1994-1997****1. Natura del programma**

L'attuazione della politica comunitaria nel settore dell'ambiente richiede informazioni sullo stato dell'ambiente, sulla sua vulnerabilità e su pressioni e rischi provenienti dalle attività umane. Richiede inoltre informazioni sulle interazioni tra l'ambiente e le attività socioeconomiche e sulle relative politiche. Il presente programma contribuisce al processo di accumulazione di tali informazioni e a renderle disponibili, integrando in modo armonizzato il programma di lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente. L'impostazione consiste nello sviluppo della componente ambientale in tutte le parti pertinenti delle statistiche comunitarie, rafforzandola dove già esiste.

Il programma sfocerà in un'adeguata descrizione degli aspetti delle attività umane che influiscono sull'ambiente :

- o negativamente, esercitando una pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali,
- o positivamente, attraverso le misure tecniche ed economiche o le modifiche dei comportamenti della società volte a ridurre tali pressioni e i conseguenti effetti nonché a migliorare la situazione dell'ambiente.

Il programma offre inoltre un contributo comunitario ai programmi di statistiche ambientali di organizzazioni internazionali (OCSE, Conferenza degli statistici europei, Commissione per le statistiche delle Nazioni Unite) nonché una risposta comunitaria all'Agenda 21.

2. Settori di lavoro

Le statistiche della Comunità sono attuate e sviluppate in particolare nei seguenti settori, in modo da fornire le statistiche richieste per la produzione di informazioni sull'ambiente :

- estrazione e consumo di materie prime,
- produzione e consumo di prodotti agricoli e industriali,
- produzione e consumo d'energia,
- edilizia e insediamento,
- tempo libero e turismo,
- trasporti,
- aumento della popolazione, famiglia e previdenza sociale,
- servizi pubblici.

I dati statistici da rilevare su aspetti di tali settori relativi all'ambiente possono riguardare temi quali :

- processi produttivi, comprese le tecniche di prevenzione e di riduzione delle emissioni e dell'inquinamento ;
- l'emissione e il trattamento dei rifiuti ;
- l'uso delle risorse naturali ;
- le spese pubbliche e private.

Un altro settore di lavoro prioritario è lo sviluppo di un quadro per l'integrazione di dati economici e ambientali. In particolare si tratta di :

- definire un quadro contabile per l'integrazione dei dati economici sull'ambiente in sistemi contabili globali, come i conti satelliti relativi all'ambiente e i legami con il sistema dei conti nazionali e con la contabilità delle risorse naturali ;
- contribuire allo sviluppo della contabilità delle risorse naturali.

Particolari sui dati atti a fornire informazioni ambientali nei settori di cui sopra saranno stabiliti secondo i metodi esposti al punto 3.

3. Metodi

Per stabilire contenuti, definizioni, classificazioni e metodologia per la raccolta dei dati riguardo ai temi sopraindicati e istituire sistemi di rilevazione dei dati bisogna prevedere:

- i) studi volti a individuare e definire variabili e indicatori rilevanti per l'ambiente,
- ii) studi sulla disponibilità di dati,
- iii) progetti pilota per la valutazione:
 - a) delle definizioni e della metodologia di raccolta dei dati,
 - b) delle indagini speciali su variabili di interesse ambientale definite all'articolo 2, paragrafo 3, e
 - c) delle modalità di integrazione nelle indagini generali,
- iv) preparazione di testi definitivi che stabiliscano contenuto, definizioni, classificazioni e metodi di raccolta dei dati.

Per l'attuazione del programma si dovrà ricorrere alle nuove tecnologie dell'informazione (ad es., telerilevamento per l'acquisizione di dati, reti di elaboratori elettronici per il trasferimento di dati, sistemi di informazione geografica per il trattamento e l'elaborazione di dati) laddove tale impostazione offra la massima redditività.

ALLEGATO B

COORDINAMENTO DI EUROSTAT E DELL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Nel contesto dell'accordo sul programma statistico nel settore dell'ambiente da parte del direttore esecutivo dell'Agenzia europea dell'ambiente e del direttore generale di Eurostat e dell'approvazione del programma stesso da parte del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e del comitato del programma statistico, il presente programma e la sua attuazione sono coordinati con il programma di lavoro dell'Agenzia. In particolare il programma annuale presentato al comitato del programma statistico sarà messo a punto in collegamento con la preparazione del programma annuale dell'Agenzia, e i due programmi saranno presentati in abbinamento al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, per approvazione. I due programmi annuali elaborano e forniscono dati e informazioni integrati, se necessario, mediante scambio di dati e attività congiunte di Eurostat e dell'Agenzia.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3011/94 della Commissione, del 12 dicembre 1994, recante applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio in ordine all'importazione di 144 903 tonnellate di frumento tenero di qualità e di 147 345 tonnellate di frumento duro di qualità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 320 del 13 dicembre 1994)

A pagina 7, articolo 1, paragrafo 1, secondo comma:

anziché: «... settimo giorno ...»,

leggi: «... settimo giorno lavorativo ».
